

CC 3 DEL 13.4.2007: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2007. - APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUTA E DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA** la proposta della Giunta Comunale, di cui alla deliberazione n. 15 del 13.3.07 di variazione della vigente aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF dello 0,20%, istituita ai sensi dell'art. 48, comma 10, della L. 27.12.1997, n. 449, modificato dall'art. 1, comma 10, della L. 16.6.1998, n. 191, di 0,3 punti di percentuale, per sopperire alle insufficienti risorse finanziarie sia proprie che derivate;
- VISTO** il comma 3 dell'art.1 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360, modificato dall'art. 1, comma 142 della L. 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che consente ai Comuni, con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n.446/1997 e s.m.i, di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF in misura non eccedente, complessivamente, 0,8 punti percentuali;
- DATO ATTO** che l'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno in data 31.3.2002 (pubblicato sulla G.U. n. 130 del 5.6.2002);
- VISTO** l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota per l'addizionale IRPEF, nonché per approvare i relativi regolamenti, è stabilito entro la data fissata per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- VISTI** i Decreti del Ministero dell'Interno in data 30.11.2006 e 19.03.2007, con i quali, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione, relativamente all'anno in corso, è stato differito rispettivamente al 31.03.2007 e successivamente al 30.04.2007 ;
- VISTA** la L.F. del 27.12.2006, n. 296;

ACQUISITI i pareri ex art. 49 comma 1 del TUEL approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.18.2000;

Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 3 (Consiglieri di minoranza: Bianchi M.Francesca, Romana Paolo e Bonali Danio) astenuti n. 0, resi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

1. Di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2007, la proposta della Giunta Comunale di cui alla deliberazione 15 del 13.3.07, di variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF nella misura percentuale dello 0,8% e il richiesto Regolamento Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 142, della L.F. 2007, allegato alla presente deliberazione per diventarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno in data 31.3.2002 (pubblicato sulla G.U. n. 130 del 5.6.2002);
3. di dichiarare il presente provvedimento con separata votazione unanime, espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VIGNOLE BORBERA

REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE .

Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 13.4.2007

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni;

Art. 2
Soggetti passivi dell'imposta

2. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'Irpef tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef.

Art. 3
Aliquota di compartecipazione dell'addizionale

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura di 0,8 punti percentuali.

Art. 4
Determinazione dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito imponibile calcolato ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, secondo quanto stabilito nelle norme contenute nel D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni, l'aliquota stabilita all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 4
Esenzione

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 11.500,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 11.500,00 di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e unitamente alla delibera di approvazione verra' comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività e sarà reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 6
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 come sostituito dall'art.15, c.1, della legge 11.02.2005, n.15 e' tenuta a disposizione del pubblico perche'

ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.7

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute piu' idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento al Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360 e s.m.i.